



Al
Consiglio comunale del
Comune di Cadempino
6814 Cadempino

MESSAGGIO MUNICIPALE N° 6/2019

ACCOMPAGNANTE IL NUOVO REGOLAMENTO SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI

(Risoluzione municipale n° 133 del 29 aprile 2019)

Egregio signor Presidente,
gentili signore e egregi signori Consiglieri,

con il presente messaggio abbiamo il piacere di sottoporre alla vostra cortese attenzione, per esame e approvazione, il nuovo Regolamento sulla gestione dei rifiuti del comune di Cadempino.

Premessa

A seguito dell'entrata in vigore, a livello cantonale, dell'obbligo di finanziare la gestione dei rifiuti conformemente alle ultime indicazioni giurisprudenziali concernenti il principio di causalità, nonché, a livello federale, di alcune nuove normative in materia (ad esempio l'Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti del 4 dicembre 2015; OPSR), il comune di Cadempino è chiamato a rielaborare il regolamento sulla gestione dei rifiuti.

Dal profilo sostanziale la principale novità consiste nel sistema di finanziamento – reso obbligatorio dai nuovi artt. 18 e seguenti della Legge cantonale d'applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb) – strutturato in base alla tipologia dei costi legati alla gestione dei rifiuti. Secondo il nuovo ordinamento tutti i costi fissi devono essere finanziati al 100% con il prelievo di una tassa base (art. 18a) mentre quelli variabili vanno coperti con una tassa proporzionale al quantitativo (tassa sul sacco) (art. 18b). Questo sistema di finanziamento costituisce un incentivo a produrre meno rifiuti e ad aumentare la percentuale delle raccolte separate.

Ogni comune è chiamato a prevedere un centro costo appositamente dedicato della contabilità comunale, ciò che rappresenta una condizione determinante per assicurare un calcolo trasparente della tassa.

Il termine entro il quale i Comuni sono tenuti ad adattare i Regolamenti comunali alle nuove disposizioni della LALPAmb è stato fissato dal Consiglio di Stato al 30 giugno 2019. L'obiettivo del Municipio è quello di emettere le nuove tasse a partire dal 1° gennaio 2020, propone quindi l'entrata in vigore del nuovo Regolamento da tale data.

Successivamente sarà poi compito dell'esecutivo elaborare la relativa Ordinanza di applicazione.

Le principali novità derivanti dai nuovi disposti della Legge cantonale d'applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb)

Citiamo brevemente le principali modifiche apportate alla LALPAmb:

- l'introduzione in tutti i Comuni del modello di copertura delle spese di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, che prevede una tassa base (che copre i costi di raccolta e i costi fissi), e una tassa sul quantitativo prelevata mediante la vendita dei sacchi (che copre i costi di smaltimento, art. 18 cpv. 2);
- l'autonomia comunale per la determinazione della tassa base (art.16 cpv. 4 e cpv. 5, art. 18a cpv. 6), come pure per il prezzo del sacco, ma entro la forchetta indicata dal Consiglio di Stato (art. 18b cpv. 3);
- la possibilità per i Comuni di prevedere il diritto, per alcune categorie di utenti, di ricevere gratuitamente un adeguato numero di sacchi (art. 18b cpv. 4);
- l'introduzione dei principi della contabilità analitica (art. 18 cpv. 1) e della copertura dei costi (art. 28 cpv. 2).


La legislazione attualmente in vigore

Il Regolamento dei rifiuti del 15 dicembre 2003 attualmente in vigore stabilisce all'art. 33:

- le tasse devono in linea di principio tendere alla copertura delle spese di raccolta e smaltimento;
- le tasse annue sono fissate mediante ordinanza municipale sulla base dei limiti fissati;
- le tasse per le persone fisiche sono calcolate per persone sole, nuclei familiari e abitazioni di vacanze;
- le tasse per attività professionali (esercizi pubblici, saloni, uffici, commercio e industrie) e altre attività, sono calcolate per categoria e in base ai posti sedia, letto, collaboratori e volume valutabile dei rifiuti.

Gli importi prelevati tramite la tassa comunale attuale (2018) permettono di coprire il 36.5 % dei costi legati alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti. L'obiettivo da raggiungere secondo le nuove normative è la copertura integrale delle spese.

Per completezza d'informazione, riportiamo di seguito la statistica relativa al grado di copertura dei rifiuti del nostro Comune dal 2014 al 2018 e il preventivo 2019.



Il nuovo Regolamento

L'Esecutivo dopo attenta valutazione ritiene importante rafforzare il principio della proporzionalità strutturando la tassa base onde evitare di penalizzare determinate categorie di cittadini o di attività economiche.

Esaminando la documentazione a disposizione, il Municipio ha ritenuto di adottare il modello di Regolamento consigliato dal Dipartimento del territorio e di integrarvi sia le indicazioni dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) sia le suggestioni dell'Osservatorio della gestione ecosostenibile dei rifiuti (OKKIO), che da anni si è dimostrato molto sensibile al tema dello smaltimento rifiuti e della tutela dell'ambiente.

L'Osservatorio ricorda che il Servizio ricorsi del Consiglio di Stato e la Sorveglianza dei prezzi hanno avuto modo di precisare che anche la tassa base deve rispettare il principio di causalità, va quindi diversificata per le diverse utenze rispettando anche il principio dell'equivalenza, onde evitare discriminazioni.

Commenti dei principali articoli

Si riportano i commenti inseriti nel documento-tipo inviato dal Dipartimento del territorio e le considerazioni del Municipio.

Art. 2 Principi della gestione dei rifiuti

In questo articolo sono ripresi i principi fondamentali fissati a livello federale e definiti nell'Ordinanza sulla prevenzione e sullo smaltimento dei rifiuti del 4 dicembre 2015 (OPSR).

La collaborazione tra i Comuni nello smaltimento dei rifiuti è raccomandata in particolar modo per motivi di costi ed efficienza.

Art. 4 Definizioni

La norma proposta riprende le definizioni contenute nell'OPSR, nell'Ordinanza sul traffico dei rifiuti (OTRif) e nell'Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico dei rifiuti (OLTRif).

Art. 5 Obblighi dei detentori di rifiuti

Anche se il compostaggio decentralizzato (privato) non è obbligatorio, la norma del cpv. 3 mira a incentivare questa modalità di smaltimento. Per scarti vegetali s'intendono legname proveniente dal taglio alberi e dal giardinaggio, fogliame, paglia ed erba.

Art. 6 Eccezioni e modalità particolari di consegna

Nell'Ordinanza d'applicazione si stabiliranno le indicazioni generiche che possono dare adito a diverse interpretazioni. In particolare saranno specificati i casi eccezionali, i quantitativi soglia riferiti a "significativamente maggiore rispetto alla media delle economie domestiche", la definizione di "disagi di qualsiasi natura" nonché i casi eccezionali di cui al cpv. 3.

Nella decisione di dispensa di cui al cpv. 1 il Municipio può pure prevedere l'esonero, parziale o totale, della tassa base di cui all'art. 15.

Art. 7 Divieti

Lettera e): il divieto di consegna relativo alle neofite invasive, ai sensi dell'Allegato 2 dell'Ordinanza sull'utilizzazione di organismi nell'ambiente (OEDA), è esteso anche al compostaggio decentralizzato (cfr. art. 5 cpv. 3), mentre gli scarti organici di cucina possono essere compostati privatamente, salvo eccezioni, quali avanzi di cucina cotti misti, carne, pesce, formaggio, salse, minestre, ossa e gusci di molluschi (l'elenco non è esaustivo ma comprende i principali rifiuti organici che possono presentare problematiche varie quali problemi di decomposizione, il richiamo di animali indesiderati, ecc.).

Art. 8 Raccolta dei rifiuti urbani

Nel cpv. 1 sono elencati unicamente gli elementi essenziali. Il Municipio avrà modo di precisare nell'Ordinanza altri aspetti organizzativi del servizio di raccolta.

Cpv. 2 e cpv. 3: se per motivi legati alle caratteristiche della strada d'accesso, alle dimensioni dell'automezzo in dotazione per il servizio di raccolta oppure a problemi di viabilità per singole zone o proprietà che non risultassero raggiungibili, gli utenti interessati possono essere tenuti a depositare i rifiuti nel luogo più idoneo o vicino al percorso dell'automezzo di raccolta o presso i punti/centri di raccolta secondo le modalità fissate dal Municipio.

Art. 9 Utenti autorizzati

Oggetto di specifiche autorizzazioni possono essere ad esempio coloro che svolgono un lavoro per conto di una persona fisica o giuridica domiciliata o avente sede e che devono smaltire i rifiuti derivanti da determinate attività (es. giardinieri, imprese di trasloco, ecc.).

Art. 10 Imballaggi, contenitori ed esposizione

Per imballaggi si intende essenzialmente sacchi della spazzatura. I sacchi ufficiali per Cadempino saranno disponibili da 17, 35, 60 e 110 litri.

Per la tassa causale si riferisce a contenitori appositi per chi usufruisce del servizio raccolta degli scarti vegetali.

Il Municipio avrà la facoltà, come ora, d'organizzare una raccolta dei rifiuti ingombranti, riciclabili, scarti vegetali e rifiuti speciali al domicilio di persone anziani o invalide.

Art. 11 Rifiuti esclusi dalla raccolta

L'elenco non è esaustivo e comprende le principali categorie nelle quali si sono riscontrate delle richieste. L'esclusione è riferita alla raccolta ordinaria da parte del Comune. Per determinate categorie – vedi art. 6 ROTR – va comunque data la possibilità di consegna presso i centri di raccolta comunali.

Art. 12 Smaltimento dei rifiuti esclusi dal servizio di raccolta

Cpv. 3: nell'Ordinanza d'applicazione devono essere stabiliti i quantitativi soglia riferiti al termine "modeste quantità di rifiuti".

Art. 13 Sospensione del servizio

Nell'Ordinanza d'applicazione saranno specificati gli eventi di forza maggiore (es. nevicata, frane, ecc.).

Art. 14 Principio

Cpv. 2: Il Municipio ha deciso inoltre di prevedere il prelievo di altre tasse causali (vedi commento all'art. 17).

Cpv. 3: il grado di copertura dei costi deve essere in linea con l'art. 18 cpv. 3 della Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb). La possibilità di dedurre costi tramite accredito interno deve essere limitata esclusivamente ai costi causati della produzione di rifiuti non imputabili a chi è assoggettato alla tassa (ad es. costi relativi rifiuti depositati nei cestini pubblici, ecc.).

Il grado di copertura dei costi di gestione dei rifiuti deve essere del 100%; sulla base dell'art. 28 cpv. 2 LALPAmb fintanto che tali costi non saranno registrati in un centro di costo appositamente dedicato, esso può transitoriamente scendere sino a un minimo del 70%.

Art. 15 Tassa base

Il Municipio dispone di un ampio margine di discrezione nella strutturazione della tassa base.

L'ammontare della tassa deve in ogni caso essere conforme al principio di equivalenza (vedi commento all'art. 14). Per le residenze secondarie esso deve di principio corrispondere a quello per le economie domestiche.

Per le persone giuridiche l'ammontare della tassa in base alla funzione dell'attività svolta e/o delle categorie e quantità di rifiuti prodotti.

Art. 16 Tassa sul quantitativo

La tassa, oramai denominata "tassa sul sacco", è quindi fissata sulla base delle prescrizioni cantonali (per l'anno 2019 hanno fissato il costo del sacco da 35 litri tra un minimo di Fr. 0.95 e un massimo di Fr. 1.25). Nel regolamento non viene fissato alcun importo preciso, viene unicamente indicato che la tassa corrisponde a un valore stabilito nei limiti definiti dal Consiglio di Stato.

Si è già deciso di scegliere il sacco di colore blu.

Il Municipio propone l'introduzione di agevolazioni per alcune categorie di utenti. In particolare per le famiglie con a carico bambino fino a 3 anni e per le persone con problemi d'incontinenza, fornendo loro, su esplicita richiesta, un certo numero di sacchi gratuitamente.

Art. 17 Altre tasse causali

La tassa per lo smaltimento degli scarti vegetali per i residenti/domiciliati è compresa nella tassa base fino a un quantitativo annuo di 6 m³ per fuoco. Invece, per la raccolta

degli scarti vegetali lungo le principali Vie del Comune tramite contenitori privati è dovuta una tassa annua.

Vengono inoltre fissate le tariffe annue per la raccolta (trasporto e consegna) dei rifiuti ingombranti, riciclabili, scarti vegetali e rifiuti speciali al domicilio di persone anziane o invalide impossibilitate.

Art. 21 Entrata in vigore

L'entrata in vigore del nuovo Regolamento è stata fissata al 1° gennaio 2020, per i seguenti motivi.

Prima di poterlo applicare occorre attendere la crescita in giudicato della decisione del Consiglio comunale e l'approvazione da parte della Sezione degli enti locali, che giungerà verosimilmente solamente verso l'autunno del 2019.

Successivamente sarà necessario emanare la relativa ordinanza municipale per stabilire l'ammontare delle relative tasse e il prezzo di vendita dei sacchi ufficiali.

Il Municipio ha quindi ritenuto opportuno, anche per una questione contabile, di concludere l'anno 2019 con le vecchie tariffe e di applicare quelle nuove solo a partire dal 2020.

Sulla scorta di quanto sopra esposto invitiamo il Consiglio comunale a voler così risolvere:

1. È approvato nel complesso il Regolamento sulla gestione dei rifiuti del comune di Cadempino.
2. Il nuovo documento entra in vigore il 1° gennaio 2020, previa ratifica da parte della Sezione degli enti locali.

Con osservanza.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:
M. Lehner

Il Segretario:
R. Sorci



Allegati:

- Regolamento attualmente in vigore
- Nuovo Regolamento

Commissioni incaricate dell'esame e del rapporto:

- *Petizioni*

COMUNE DI CADEMPINO

***REGOLAMENTO SULLA GESTIONE DEI
RIFIUTI DEL COMUNE DI CADEMPINO***



Aprile 2019

INDICE DEGLI ARTICOLI

Capitolo I Disposizioni generali

- Art. 1 Campo d'applicazione
- Art. 2 Principi della gestione dei rifiuti
- Art. 3 Compiti del Comune
- Art. 4 Definizioni
- Art. 5 Obblighi dei detentori di rifiuti
- Art. 6 Eccezioni e modalità particolari di consegna
- Art. 7 Divieti

Capitolo II Orgnaizzazione del servizio di raccolta

- Art. 8 Raccolta dei rifiuti urbani
- Art. 9 Utenti autorizzati
- Art. 10 Imballaggi, contenitori ed esposizione
- Art. 11 Rifiuti esclusi dalla raccolta
- Art. 12 Smaltimento dei rifiuti esclusa dal servizio di raccolta
- Art. 13 Sospensione del servizio

Capitolo III Finanziamento

- Art. 14 Principio
- Art. 15 Tassa base
- Art. 16 Tassa sul quantitativo
- Art. 17 Altre tasse causali
- Art. 18 Esigibilità

Capitolo IV Norme finali

- Art. 19 Attuazione e misure d'esecuzione
- Art. 20 Rimedi giuridici
- Art. 21 Contravvenzioni
- Art. 22 Entrata in vigore e abrogazioni

Capitolo I Disposizioni generali

Art. 1 Campo d'applicazione

¹Il presente Regolamento disciplina la gestione dei rifiuti sull'intero territorio del comune di Cadempino nonché il relativo finanziamento.

²Esso si applica a tutti i produttori e a tutti i detentori di rifiuti presenti sul territorio comunale.

Art. 2 Principi della gestione dei rifiuti

¹La gestione dei rifiuti deve essere orientata alla loro prevenzione, riduzione e valorizzazione. In particolare il Comune mira a ridurre l'impatto ambientale legato alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti, migliorando nel limite del possibile il bilancio ecologico ed energetico complessivo della filiera.

²Il Comune collabora su scala regionale con gli altri comuni e promuove la ricerca di soluzioni sostenibili a livello locale per quanto concerne il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti.

Art. 3 Compiti del Comune

¹Il Comune provvede alla gestione dei rifiuti secondo i principi di cui all'art. 2 organizzando in particolare il servizio di raccolta dei rifiuti urbani su tutto il territorio comunale.

²In collaborazione con il Dipartimento del territorio, l'Azienda cantonale dei rifiuti (ACR) e/o con le associazioni di categoria, esso promuove inoltre un'adeguata informazione e sensibilizzazione della cittadinanza in tema di rifiuti (es. mercatini dell'usato, azioni nelle scuole, campagne "anti-littering").

Art. 4 Definizioni

¹Sono rifiuti urbani i rifiuti che provengono dalle economie domestiche nonché quelli che provengono da imprese con meno di 250 posti di lavoro a tempo pieno aventi una composizione analoga ai primi in termini di sostanze contenute e di proporzioni quantitative.

In particolare sono considerati tali:

- a) i rifiuti solidi urbani, ovvero i rifiuti urbani combustibili le cui singole componenti non sono riciclabili;
- b) i rifiuti solidi urbani ingombranti, ovvero i rifiuti solidi urbani che per le loro dimensioni o peso non possono essere collocati negli imballaggi autorizzati;
- c) le raccolte separate, ovvero i rifiuti urbani destinati in parte o completamente al riutilizzo, al riciclaggio o ad un trattamento speciale.

²I rifiuti industriali o aziendali sono quelli che provengono dalle imprese (industria, artigianato, servizi, commercio, agricoltura e selvicoltura) che, per la loro composizione e quantitativo, non possono essere considerati rifiuti urbani.

³Sono rifiuti speciali (rs) e rifiuti soggetti a controllo (rc) i rifiuti designati come tali dall'Ordinanza sul traffico di rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif) e dall'Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif).

Art. 5 Obblighi dei detentori di rifiuti

¹I rifiuti solidi urbani e i rifiuti solidi urbani ingombranti devono essere consegnati al servizio di raccolta comunale e/o presso i punti/centri di raccolta, secondo le modalità stabilite dal Municipio.

²Le raccolte separate che non possono essere riconsegnate direttamente presso i punti di vendita, vanno consegnate ai punti/centri di raccolta o ai servizi di raccolta designati dal Municipio. Le raccolte separate non possono essere mescolate tra di loro o con altri rifiuti.

³I privati possono provvedere al compostaggio decentralizzato dei loro scarti vegetali. Gli scarti vegetali non compostati in questo modo devono essere consegnati ai punti/centri di raccolta o ai servizi di raccolta secondo quanto stabilito tramite ordinanza.

⁴I rifiuti industriali e aziendali devono essere smaltiti dai detentori, a loro spese, secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti.

⁵I rifiuti speciali e i rifiuti soggetti a controllo non raccolti dal servizio comunale vanno smaltiti, a spese del detentore, secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti.

⁶Tutti i detentori di rifiuti devono fornire all'autorità le informazioni loro richieste sulla tipologia e sulla quantità di rifiuti prodotti così come sulle modalità di smaltimento.

Art. 6 Eccezioni e modalità particolari di consegna

¹In casi eccezionali il Municipio può dispensare il detentore dall'obbligo di consegna dei rifiuti al servizio comunale. Questa dispensa può avere una durata massima di un anno e può essere rinnovata.

²Chiunque crei disagi di qualsiasi natura al servizio di raccolta o produca rifiuti urbani in quantità significativamente maggiore rispetto alla media delle economie domestiche può essere obbligato dal Municipio a far capo ai servizi di raccolta rispettando specifiche disposizioni tecniche oppure a smaltire i propri rifiuti direttamente presso un'impresa di smaltimento autorizzata.

³Eccezionalmente e in casi debitamente motivati il Municipio può rifiutare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti mediante il proprio servizio e obbligare il detentore a provvedervi autonomamente secondo le prescrizioni vigenti.

Art. 7 Divieti

Riservate le disposizioni federali e cantonali in materia, è segnatamente vietato:

- a) immettere rifiuti, anche triturati o diluiti, nelle canalizzazioni;
- b) abbandonare su terreno pubblico o privato rifiuti di ogni natura (littering);
- c) depositare rifiuti aggiuntivi qualora i contenitori o i punti di raccolta siano pieni (in questi casi l'utente deve portare i rifiuti in altri punti/centri di raccolta con disponibilità residua o posticiparne la consegna);
- d) l'incenerimento di rifiuti all'aperto o in caminetti e stufe;
- e) consegnare ai punti/centri di raccolta rifiuti organici di cucina e neofite invasive ai sensi dell'Allegato 2 OEDA.

Capitolo II

Organizzazione del servizio di raccolta

Art. 8 Raccolta dei rifiuti urbani

¹Il Municipio organizza il servizio di raccolta e i punti/centri di raccolta mediante Ordinanza. Nella stessa esso stabilisce segnatamente:

- per quali rifiuti è previsto il servizio di raccolta e quali devono essere consegnati presso i punti/centri di raccolta;
- le modalità, il giro e la frequenza di raccolta dei rifiuti urbani.

²La raccolta è eseguita lungo le strade pubbliche ed eccezionalmente in quelle private, laddove puntualmente stabilito, tramite appositi contenitori secondo le indicazioni emanate dal Municipio.

³In casi particolari il Municipio può escludere determinate strade dal servizio di raccolta, obbligando gli utenti a provvedere secondo le disposizioni da esso stabilite.

Art. 9 Utenti autorizzati

¹Riservati eventuali accordi con altri Comuni o enti nonché specifiche autorizzazioni per singoli casi, i servizi comunali e le infrastrutture di raccolta organizzati possono essere utilizzati unicamente dalle persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede nel Comune.

²I rifiuti che non sono prodotti sul territorio del Comune non possono essere raccolti e smaltiti tramite questi servizi.

Art. 10 Imballaggi, contenitori ed esposizione

¹I rifiuti solidi urbani e le raccolte separate possono essere consegnati unicamente nei sacchi ufficiali e nei contenitori adibiti alla raccolta.

²Il Municipio stabilisce, tramite ordinanza, gli imballaggi autorizzati, le modalità di consegna e il tipo di contenitori autorizzati.

³In occasione di nuove domande di costruzione, il Municipio può ordinare la posa di appositi contenitori per le varie tipologie di rifiuti a spese del proprietario del sedime. La relativa manutenzione ordinaria (vuotatura e pulizia) è a carico del Comune.

⁴I cestini pubblici per i rifiuti servono esclusivamente per la raccolta occasionale di singoli rifiuti di piccole dimensioni e non possono essere utilizzati quali sostituti dei servizi di raccolta o dei punti/centri di raccolta.

⁵Il Municipio, su esplicita richiesta, ha la facoltà d'organizzare una raccolta dei rifiuti ingombranti, riciclabili, scarti vegetali e rifiuti speciali al domicilio di persone anziane o invalide. Questi servizi di regola sono a pagamento, riservata l'esenzione - a giudizio del Municipio - per casi particolari.

Art. 11 Rifiuti esclusi dalla raccolta

¹Sono escluse dal servizio di raccolta ordinario dei rifiuti urbani le seguenti tipologie di rifiuti:

- a) apparecchi elettrici ed elettronici e le loro componenti (televisori, radio, computer, aspirapolveri, frullatori, videogiochi, telefoni, stampanti, fotocopiatrici, toner, inchiostri, ecc.);
- b) apparecchi refrigeranti (frigoriferi, congelatori, ecc.);
- c) tubi e lampade fluorescenti, al neon e al mercurio;
- d) veicoli da rottamare e le loro componenti;
- e) rifiuti edili (materiale di sterro, di scavo e di demolizione);
- f) cadaveri e carcasse di animali, scarti di macelleria (pelli, ossa, budella, sangue, ecc.);
- g) sostanze auto-inflammabili, esplosive e radioattive;
- h) residui liquidi, fangosi e oleosi provenienti dai separatori di grassi e benzina;
- i) materiali inquinati da idrocarburi e prodotti chimici;
- j) polveri residue provenienti da impianti di depurazione di fumi;
- k) fanghi provenienti dalla vuotatura di fosse settiche, biologiche, pozzi neri, latrine, nonché il letame;
- l) pneumatici;
- m) scorie di industrie metallurgiche, fonderie e carpenterie;
- n) residui dei bagni di sviluppo fotografico, galvanici e di zincatura;
- o) veleni;
- p) emulsioni e miscele bituminose;

- q) pesticidi, insetticidi, diserbanti e concimi;
- r) medicinali, termometri al mercurio, siringhe e rifiuti sanitari;
- s) carboni e scorie provenienti dalla pulizia di camini e caldaie.

²I rifiuti per i quali è disponibile una raccolta separata non possono essere mischiati e smaltiti assieme ai rifiuti solidi urbani ma devono essere consegnati presso i punti vendita o presso gli appositi punti/centri di raccolta.

³In caso di dubbio, prima di esporre o consegnare i rifiuti, l'utente deve informarsi sulle modalità di smaltimento presso il fornitore o consultare i servizi comunali e cantonali competenti.

Art. 12 Smaltimento dei rifiuti esclusi dal servizio di raccolta

¹I rifiuti esclusi dal servizio di raccolta comunale devono essere smaltiti da colui che li produce, a proprie spese, conformemente alle disposizioni delle normative cantonali e federali vigenti.

²Il detentore di questi rifiuti, se del caso, deve ottenere le necessarie autorizzazioni da parte dell'autorità competente.

³Il Municipio può organizzare la raccolta separata per modeste quantità di rifiuti esclusi dal normale servizio di raccolta.

Art. 13 Sospensione del servizio

I servizi di raccolta dei rifiuti possono essere temporaneamente sospesi a causa di eventi di forza maggiore. I turni e le raccolte non saranno obbligatoriamente recuperati.

Capitolo III Finanziamento

Art. 14 Principio

¹Il Municipio stabilisce mediante ordinanza le tasse per la gestione dei rifiuti conformemente alle disposizioni federali e cantonali in materia.

²Esse si suddividono in tassa base (art. 15) e tassa sul quantitativo (art. 16) e altre tasse causali (art. 17).

³Il loro ammontare deve essere determinato in modo da ottenere mediamente una copertura dei costi del 100%, ritenuta la possibilità di dedurre, tramite accredito interno, i costi causati dalla produzione di rifiuti non imputabile ai cittadini.

⁴Il Municipio adegua periodicamente le tasse sulla base dei consuntivi e dei preventivi.

Art. 15 Tassa base

¹La tassa base è destinata al finanziamento dei costi fissi di gestione e segnatamente:

- a) quelli amministrativi e del personale;
- b) di informazione e sensibilizzazione;
- c) di raccolta dei rifiuti solidi urbani e delle raccolte separate;
- d) di investimento;
- e) gli altri costi per i quali non è determinabile un nesso causale con i quantitativi di rifiuti prodotti.

²Sono assoggettate alla tassa base tutte le persone fisiche e giuridiche residenti o aventi sede nel Comune, comprese quelle proprietarie di residenze secondarie. L'assoggettamento è dato indipendentemente dalla frequenza o dall'intensità con le quali esse fruiscono dei servizi comunali.

³Mediante ordinanza il Municipio stabilisce in particolare le eventuali eccezioni all'assoggettamento, i casi di esenzione nonché l'ammontare della tassa base annua (IVA inclusa) entro i seguenti limiti:

	minimo	massimo
a) Domiciliati:		
persone sole	Fr. 80.—	Fr. 400.—
nuclei familiari	Fr. 120.—	Fr. 500.—
b) Case e appartamenti di vacanza	Fr. 120.—	Fr. 500.—
c) Non domiciliati:		
persone sole	Fr. 80.—	Fr. 400.—
nuclei familiari	Fr. 120.—	Fr. 500.—

⁴Per le persone giuridiche l'ammontare della tassa è determinato in funzione dell'attività svolta, delle categorie di rifiuti prodotti nonché della quantità stimata degli stessi.

	Tassa base		Tassa aggiuntiva	
	minimo	massimo	minimo	massimo
a. <u>Esercizi pubblici:</u>				
bar	Fr. 200.—	Fr. 1'500.—	Fr. 2.—	Fr. 50.—/posto sedia
ristoranti, osterie	Fr. 200.—	Fr. 1'500.—	Fr. 2.—	Fr. 50.—/posto sedia
alberghi e pensioni	Fr. 200.—	Fr. 1'500.—	Fr. 2.—	Fr. 50.—/posto letto
b. <u>Garage, carrozzerie e simili</u>	Fr. 200.—	Fr. 1'500.—	Fr. 2.—	Fr. 50.—/collab. nel comune
c. <u>Saloni</u>				
parrucchiera	Fr. 200.—	Fr. 1'500.—	Fr. 2.—	Fr. 50.—/collab. nel comune
di bellezza e cure corporee	Fr. 200.—	Fr. 1'500.—	Fr. 2.—	Fr. 50.—/colla. nel comune
d. <u>Uffici</u>				
amministrativi	Fr. 200.—	Fr. 1'500.—	Fr. 2.—	Fr. 50.—/collab. nel comune
studi professionali, medici	Fr. 200.—	Fr. 1'500.—	Fr. 2.—	Fr. 50.—/collab. nel comune
e. <u>Commercio e industrie</u>				
Imprese (costruzioni, sanitari, pittura, elettricisti)	Fr. 200.—	Fr. 1'500.—	Fr. 2.—	Fr. 50.—/collab. nel comune
depositi e magazzini	Fr. 200.—	Fr. 1'500.—	Fr. 2.—	Fr. 50.—/collab. nel comune
attività industriali	Fr. 200.—	Fr. 1'500.—	Fr. 2.—	Fr. 50.—/collab. nel comune
negozi	Fr. 200.—	Fr. 1'500.—	Fr. 2.—	Fr. 50.—/collab. nel comune
artigiani, laboratori	Fr. 200.—	Fr. 1'500.—	Fr. 2.—	Fr. 50.—/collab. nel comune
f. <u>Feste campestri, manifestazioni</u>	Fr. 50.—	Fr. 100.—		
g. <u>Altre attività</u>	Fr. 200.—	Fr. 1'500.—	Fr. 10.—	Fr. 50.—/collab. nel comune
h. <u>Industrie che usufruiscono della raccolta con contenitori classici</u>	Fr. 120.—	Fr. 400.—	Fr. 200.—	Fr. 600.—/tonn.rifiuti smal.

Art. 16 Tassa sul quantitativo (tassa sul sacco)

¹La tassa sul quantitativo è determinata in funzione del volume di rifiuti prodotti ed è destinata a finanziare i costi di smaltimento (esclusa la raccolta) dei rifiuti solidi urbani (RSU) combustibili non riciclabili contenuti nei sacchi ufficiali della spazzatura, compresi i costi di produzione e di distribuzione di questi ultimi (IVA inclusa).

²Essa è prelevata con la vendita dei sacchi ufficiali. Le modalità di vendita degli stessi sono stabilite dal Municipio mediante ordinanza.

³Il Municipio fissa l'ammontare della tassa sul quantitativo entro i limiti stabiliti dal Cantone.

⁴Alle persone con a carico dei bambini fino a 3 anni e/o con problemi di incontinenza (con certificato medico) è fornito gratuitamente un adeguato numero di sacchi secondo le modalità stabilite dal Municipio.

Art. 17 Altre tasse causali

¹Per la raccolta degli scarti vegetali lungo le principali Vie del Comune tramite contenitori privati è dovuta una tassa da un minimo di Fr. 0.— a un massimo di Fr. 300.— annui (IVA incusa). La tassa per lo smaltimento degli scarti vegetali per i residenti/domiciliati è compresa nella tassa base fino a un quantitativo annuo di 6 m³ per fuoco.

Gli scarti vegetali che superano il quantitativo annuo di cui sopra, come pure quelli provenienti dalle persone giuridiche o attività economiche, devono essere smaltiti da chi li produce a proprie spese.

²La tassa per lo smaltimento dei rifiuti ingombranti per i residenti/domiciliati, è compresa nella tassa base.

I rifiuti ingombranti provenienti dalle persone giuridiche o attività economiche, come pure quelli provenienti da ristrutturazioni o da sgombero di appartamenti devono essere smaltiti da chi li produce a proprie spese.

³Vengono fissate le seguenti tariffe annue (IVA inclusa) per la raccolta (trasporto e consegna) dei rifiuti ingombranti, riciclabili, scarti vegetali e rifiuti speciali al domicilio di persone anziane o invalide impossibilitate entro i seguenti limiti:

	senza vegetali	con vegetali
Persone singole		
Fino a Fr. 20'000.— di reddito imponibile	Fr. 0.— Fr. 100.--	Fr. 0.— Fr. 150.—
Da Fr. 20'000.— a Fr. 50'000.—	Fr. 50.— Fr. 150.--	Fr. 50.— Fr. 200.—
Oltre Fr. 50'000.— o sostanza imponibile > Fr. 300'000.—	Fr.100.— Fr. 200.--	Fr. 100.— Fr. 250.--
Coniugi		
Fino a Fr. 30'000.— di reddito imponibile	Fr. 0.— Fr. 200.--	Fr. 0.— Fr. 250.--
Da Fr. 30'000.— a Fr. 50'000.—	Fr. 100.— Fr. 250.—	Fr. 100.— Fr. 300.--
Oltre Fr. 50'000.— o sostanza imponibile > Fr. 300'000.—	Fr. 150.— Fr. 300.--	Fr. 150.— Fr. 350.--

Art. 18 Esigibilità

¹La tassa base è stabilita mediante decisione per anno civile. In caso di trasferimento di domicilio o sede, vendita o acquisto di proprietà, cessazione o inizio di un'attività nel corso dell'anno, la tassa base è prelevata pro rata temporis, tenuto conto di un minimo di Fr. 20.—.

²In generale tutte le tasse sono esigibili entro 30 giorni dalla data di fatturazione.

³Sulle tasse non pagate è computato un interesse di mora a partire dalla notifica della diffida di pagamento.

Capitolo IV Norme finali

Art. 19 Attuazione e misure d'esecuzione

¹Il Municipio attua il presente regolamento. Esso emana le necessarie ordinanze d'applicazione come pure eventuali disposizioni particolari, in particolare per contenere la produzione di rifiuti e per migliorare e ottimizzare lo smaltimento degli stessi in occasione di manifestazioni o altri eventi organizzati sul territorio comunale.

²Il Municipio esercita le competenze previste dagli artt. 107 cpv. 2 lett. b LOC e art. 24 RALOC ed è in generale autorizzato ad adottare tutte le misure necessarie a tutela dell'ambiente, della sicurezza, dell'igiene e del decoro pubblico. Esso veglia affinché i rifiuti siano smaltiti conformemente alle prescrizioni ed è quindi autorizzato ad ordinare la rimozione immediata, a spese dei responsabili, dei depositi abusivi di ogni genere di rifiuti (art. 5 ROTR).

³Per l'esecuzione coattiva e sostitutiva fa stato l'art. 26 LALPAmb.

⁴Se i rifiuti sono depositati o smaltiti in modo inadeguato o illegale o se sussistono altri gravi motivi, gli imballaggi dei rifiuti possono essere aperti ed ispezionati ai fini di controllo e accertamento da parte degli incaricati del Municipio.

⁵Per evitare abusi o danneggiamenti, i punti/centri di raccolta rifiuti possono essere dotati di videosorveglianza. Sono riservate le norme delle leggi e dei regolamenti applicabili in materia di protezione della personalità e dei dati personali.

Art. 20 Rimedi giuridici

¹Le decisioni del Municipio sulle tasse possono essere impugnate con reclamo scritto al Municipio entro 15 giorni e le decisioni in merito ai reclami con ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

²Contro ogni altra decisione del Municipio relativa al presente Regolamento è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

Art. 21 Contravvenzioni

Conformemente all'art. 145 LOC e riservate altre leggi speciali, il Municipio punisce con una multa sino a Fr. 10'000.— le contravvenzioni al presente regolamento, alle relative Ordinanze municipali o alle norme federali o cantonali la cui applicazione gli è affidata.

Art. 22 Entrata in vigore e abrogazioni

¹Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020 previa ratifica da parte della Sezione degli enti locali.

²Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento per il servizio raccolta e smaltimento dei rifiuti del comune di Cadempino del 15 dicembre 2003.

